



Parte seconda - N. 118

Anno 45

6 maggio 2014

N. 133

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONE ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

UNIONE DEI COMUNI “TERRE DI PIANURA” (BOLOGNA)	2
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BOLOGNA)	14
COMUNE DI RIO SALICETO (REGGIO EMILIA)	59

UNIONE DI COMUNI "TERRE DI PIANURA" (BOLOGNA)

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DI PIANURA"



Approvazione da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione:

- *Comune di Baricella delibera C.C. n. 38 del 12.12.2013*
- *Comune di Budrio delibera C.C. n. 44 del 29.11.2013*
- *Comune di Granarolo dell'Emilia delibera C.C. n. 57 del 28.11.2013*
- *Comune di Minerbio delibera C.C. n. 62 del 12.12.2013*
- *Unione di comuni Terre di Pianura delibera C.U. n. 4 del 09.04.2014*

STATUTO

Unione dei comuni "TERRE DI PIANURA"

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI BUDRIO – BARICELLA – GRANAROLO DELL'EMILIA – MINERBIO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art.1 - Istituzione dell'Unione tra i Comuni di Budrio, Baricella, Granarolo dell'Emilia, Minerbio
- Art.2 - Finalità dell'Unione
- Art.3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art.4 - Durata dell'Unione
- Art.5 - Adesione di altri comuni, recesso e scioglimento dell'Unione
- Art.6 - Funzioni dell'Unione
- Art.7 - Attribuzione di ulteriori competenze all'Unione e revoca o recesso dalle funzioni

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione
Art. 8 - Organi

Capo II – Il Consiglio
Art.9 - Composizione ed organizzazione interna
Art.10 - Competenze
Art.11 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art.12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Capo III - Il Presidente, la Giunta, la Conferenza consultiva dei capi gruppo
Art. 13 – Il Presidente
Art. 14 - Il Vicepresidente
Art. 15 - La giunta
Art. 16 - Sostituzione dei componenti della Giunta
Art. 17 – Conferenza consultiva dei capi gruppo
Art.18 - Normativa applicabile



TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art.19 - Principi generali
- Art.20 - Principi in materia di gestione del personale
- Art.21 – Segretario e Direttore
- Art.22 - Principi di collaborazione
- Art.23 - Principi della partecipazione
- Art.24 - Principi in materia di servizi pubblici locali

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

- Art.25 - Finanze dell'Unione
- Art.26 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art.27 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art.28- Revisione economica e finanziaria
- Art.29 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

- Capo I - Norme transitorie
- Art.30 - Atti regolamentari

- Capo II – Norme finali
- Art.31 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art.32 - Proposte di modifica dello Statuto
- Art.33 - Norma finanziaria
- Art.34 - Norma finale



TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione tra i comuni di Budrio, Baricella, Granarolo dell'Emilia, Minerbio

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Budrio, Baricella Granarolo dell'Emilia, Minerbio, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata **Unione Terre di Pianura**.
2. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti
3. La sede dell'Unione è situata a Granarolo dell'Emilia, i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono.
2. Con riguardo alle proprie attribuzioni l'Unione rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
3. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso la realizzazione, in forma associata, degli assetti organizzativi più appropriati per lo svolgimento adeguato e ottimale delle funzioni, il perseguimento di economie di scala, l'integrazione e quindi il potenziamento delle strutture.
4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali alla amministrazione.
5. L'Unione costituisce, ai sensi della legislazione statale e regionale, ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata.
6. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
7. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali oltre a quelli trasferiti con il presente Statuto

Art. 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'Unione dei Comuni di Terre di Pianura in seguito chiamata "Unione"- è costituita volontariamente, a partire dal 28 gennaio 2010.
2. L'unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Bologna ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 6.
3. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e alla estensione della loro fruibilità, alla tempestività e semplificazione degli interventi di propria



competenza e al contenimento dei costi.

4. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza la propria struttura secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 Adesione di altri Comuni, recesso, scioglimento dell'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto, approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta del Consiglio dell'Unione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

L'adesione dovrà prevedere una remunerazione dei costi iniziali affrontati dai Comuni per l'avvio dei servizi ed ha effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

2. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 giugno con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso diviene operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui lo stesso viene deliberato. Il recesso non prevede alcun rimborso economico.

3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identiche deliberazioni consiliari adottate da tutti i Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Tali deliberazioni disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente ove possibile con la scadenza dell'esercizio finanziario;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

4. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il soggetto incaricato della liquidazione dell'attività dell'Unione.

5. Nel caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, gli organi dell'Unione provvedono alle modifiche degli atti normativi e degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

6. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente riassume l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Il comune recedente si farà, altresì, carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi dall'Unione.

7. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso.

8. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione perde il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione e rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito



con contributo dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato.

Art. 6 Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni attività e funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi, compatibilmente con le normative disciplinanti la materia.

2. E' attribuito all'Unione, in via di primo conferimento da parte di tutti i comuni, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione di servizi ricompresi nell'ambito delle seguenti aree di amministrazione generale:

- Gestione unificata ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti.
- Gestione unificata servizi informativi.
- Gestione delle entrate tributarie, tariffarie e servizi fiscali.
- Gestione del territorio.

Possono essere conferite in fasi successive, da parte di due o più comuni, le funzioni riconducibili alle seguenti aree:

- Gestione del personale.
- Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione.
- Funzioni attinenti al settore sociale e socio sanitario.
- Funzioni servizi scolastici.
- Funzioni attinenti allo sviluppo economico.
- Funzioni culturali e ricreative.
- Funzioni di polizia municipale e di protezione civile.
- Viabilità e Circolazione
- Servizi istituzionali

3. Il conferimento di funzioni e servizi all'Unione di cui al comma 2 si perfeziona con l'approvazione a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di conformi delibere comprendenti uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente e nella quale si prevede:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito,
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti,
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali,
- d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione,
- e) le modalità di revoca.

4. Il conferimento dei servizi e delle funzioni all'Unione implica il subentro dell'Unione stessa in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni, secondo le modalità indicate nelle convenzioni, nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.

Art. 7 Attribuzione di ulteriori competenze all'Unione e revoca o recesso dalle funzioni

1. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione da parte di due o più Comuni aderenti, è deliberato dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta, mediante approvazione di una convenzione contenente gli elementi di cui all'art. 6 comma 3, entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

2. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata dai Consigli dei comuni interessati a maggioranza assoluta entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

3. L'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia



l'Unione o una delle Unioni. I patti e le condizioni per l'esercizio di funzioni e servizi, da parte dell'Unione, a favore di comuni esterni non facenti parte dell'Unione, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, sono stabiliti nell'atto convenzionale.

4. Allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.

5. Il conferimento di funzioni, da parte di enti aderenti all'Unione o di enti esterni in rapporto convenzionale, ai sensi della Legge Regionale 21/2012 non può essere comunque inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

Art. 8 Organi

1. Gli organi di governo dell'Unione sono il Consiglio, il Presidente, la Giunta e la Conferenza Consultiva dei capigruppo.
2. Assumono la qualità di organi di gestione il Segretario Generale, il Direttore e tutti i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione
3. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Unione.
4. I componenti degli organi istituzionali dell'Unione esercitano il loro mandato senza percepire indennità di funzione. Agli stessi spetta il rimborso delle spese, eventualmente, sostenute per l'esercizio e la partecipazione alle attività istituzionali degli organi.

Capo II Il Consiglio

Art. 9 Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, dai Sindaci dei Comuni partecipanti e da tre consiglieri comunali per ciascun Comune.
2. Nella prima seduta il Consiglio elegge tra i Sindaci il Presidente del Consiglio dell'Unione.
3. Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. La nomina deve essere effettuata entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.
5. Il Consiglio dell'Unione viene integrato delle/dei nuove/i rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione della/del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei Comuni facenti parte.
6. Il Consiglio dell'Unione adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza, nella prima convocazione, della metà più uno dei consiglieri assegnati. Il regolamento dovrà comunque garantire ai consiglieri tutte le prerogative e garanzie previste dalla legislazione vigente in materia.



7. nel regolamento di funzionamento del Consiglio saranno, altresì, disciplinati i casi in cui gli organi si riuniscono con modalità di astensione obbligatoria per i Consiglieri dei Comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.

Art. 10 Competenze

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il consiglio, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
l'adozione degli atti di cui all'art. 42 del D.Lgs 267/2000, in quanto compatibile.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre al consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

Art. 11 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 12 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente del consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.
2. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risolutrice.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo statuto del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.



Capo III

Il Presidente, la Giunta, la Conferenza Consultiva dei capi gruppo

Art. 13

Il Presidente

1. Le funzioni del Presidente della Giunta vengono svolte da uno dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione.
2. Fino al 31 marzo 2011 le funzioni di Presidente dell'Unione sono esercitate dal Sindaco del Comune di Granarolo dell'Emilia.
3. Successivamente a tale data, le funzioni di Presidente vengono assunte alternativamente ed a rotazione, con periodicità annuale, dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, secondo il seguente ordine: Budrio, Minerbio, Baricella, Granarolo dell'Emilia. La giunta dell'Unione, con proprio provvedimento motivato, potrà modificare l'ordine di rotazione previsto al comma precedente, dandone comunicazione al Consiglio dell'Unione.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino alla sua sostituzione come disciplinata al comma 3.
5. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente presiede la Giunta, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art. 14

Il Vicepresidente

1. Svolge funzioni di Vicepresidente il Sindaco che succederà al Presidente in carica secondo la rotazione stabilita nell'art. 13. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 15

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni componenti l'Unione che assumono la qualifica di Assessori.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
3. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
4. La giunta dell'Unione adotta collegialmente gli atti di amministrazione anche a rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente statuto, della/del Presidente, della/del segretario, della/del Direttore o delle/ dei funzionari.
5. La giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
6. La giunta dell'Unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.



Art. 16

Sostituzione dei componenti della giunta

In caso di assenza o impedimento di un Sindaco a partecipare alle riunioni di giunta questi può essere sostituito dal vice-sindaco.

Art. 17

Conferenza Consultiva dei capi gruppo

Il Consiglio dell'Unione con propria deliberazione disciplina il funzionamento della conferenza consultiva dei capi gruppo. La conferenza è un organo consultivo costituito di diritto da tutti i capi gruppo presenti nei consigli dei comuni associati.

La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed ha funzione consultiva e di supporto, agli organi dell'unione, sugli indirizzi programmatici e su tematiche di particolare complessità e rilevanza per lo sviluppo del territorio dell'unione. In caso di assenza o impedimento di un componente della conferenza potrà essere delegato un consigliere appartenente allo stesso gruppo.

Art. 18

Normativa applicabile

1. Ove compatibili e non diversamente stabilito, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme sul funzionamento, il riparto delle competenze, lo stato giuridico ed economico e le incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta nell'ambito dei principi stabiliti dal Consiglio.

2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti.

3. L'Unione adotta ogni utile strumento di verifica e monitoraggio degli obiettivi previsti nei programmi e progetti.

Art. 20

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3. Il personale comunale assegnato agli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione, è di norma distaccato, comandato o trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.

4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione-enti locali.



5. In caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di servizi o funzioni affidate dai Comuni all'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente garantendo la continuità del rapporto di lavoro. L'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.

Art. 21 Segretario e Direttore

- 1.L'Unione ha un Segretario ed un Direttore, scelto dalla giunta e nominato dal Presidente, di norma, tra i Segretari e Direttori dei comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario ed il Direttore verranno nominati dal Presidente al momento del suo insediamento; la nomina avrà durata non superiore a quella della giunta.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà tutti gli aspetti relativi alle funzioni.

Art. 22 Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La giunta dell'Unione può proporre ai Comuni di avvalersi, per specifici compiti, di uffici, mezzi e personale comunali, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
5. L'Unione può effettuare assunzioni di personale anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate dai Comuni aderenti.

Art. 23 Principi della partecipazione

- 1.L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.
2. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio, i quali disciplinano le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 24 Principi in materia di servizi pubblici locali

- 1.L'Unione gestisce i servizi pubblici locali e strumentali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
- 2.L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3.L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutti i servizi pubblici da essa direttamente od indirettamente assunti, lo strumento della Carta dei servizi.



TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 25 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva. Spettano all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione provvede alle richieste per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 26 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione pluriennale di durata triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 27 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.
2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, nonché appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai responsabili dei servizi.

Art. 28 Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art. 29 Affidamento del servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente nella prima fase di attività viene gestito, mediante estensione dell'affidamento in corso, dall'istituto cassiere del comune di Granarolo dell'Emilia.



TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Norme transitorie

Art. 30 Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione applicherà provvisoriamente i regolamenti del Comune di Budrio. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune di Granarolo dell'Emilia

Capo II Norme finali

Art. 31 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 32 Proposte di modifica dello statuto

Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal consiglio dell'Unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 33 Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto.

Art. 34 Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all'Albo pretorio dei comuni aderenti all'Unione per trenta giorni consecutivi, e sul B.U.R., ed inviati al Ministero dell'Interno per essere inseriti nella Raccolta ufficiali degli Statuti.
3. Lo Statuto e le successive modifiche entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di tutti i Comuni aderenti.

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Pubblicazione dello statuto comunale del Comune di San Benedetto Val di Sambro approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 17 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge



**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**
(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) Tel. 0534 / 95000 - 95117 - 95026 - FAX 0534.95595
Email : comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 20 Luglio 2000.

Controllato senza rilievi dal CO.RE.CO nella seduta del 27/07/2000 con atto 63

Pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data 01/08/2000

Pubblicato sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 127 in data 28/08/2000

Modificato con deliberazione C.C. n. 70 del 3 Agosto 2004

Modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 17 Marzo 2014

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 IL COMUNE

1. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. E' dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Con lo Statuto determina le finalità della propria azione e definisce le funzioni che intende esercitare per il benessere e lo sviluppo della comunità locale.
4. E' titolare di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. Esercita, altresì, le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione.

ART. 2 IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

1. Il territorio del Comune comprende: oltre al Capoluogo, le frazioni di:
 - PIAN DEL VOGLIO;
 - MONTEFREDENTE;
 - QUALTO;
 - MADONNA DEI FORNELLI
 - CASTEL DELL'ALPI
 - ZACCANESCA
 - CEDRECCHIA
 - SANT'ANDREA
 - MONTEACUTO VALLESE
 - RIPOLI
 - PIAN DI BALESTRA

La circoscrizione territoriale del Comune può essere la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Modificata con legge della Regione, previa consultazione della popolazione interessata subordinatamente all'acquisizione della volontà popolare locale mediante referendum, indetto secondo le modalità previste dal successivo art. 11.
3. La sede del Comune è ubicata a San Benedetto Val di Sambro che è il Capoluogo. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, nè lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
5. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro araldico degli enti morali.
6. L'uso e la riproduzione del gonfalone e dello stemma comunale da parte di terzi, per fini non istituzionali, sono vietati.

ART. 2 bis
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Il Comune concede la cittadinanza onoraria a cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, che con il loro impegno per il dialogo fra i popoli e culture diverse, per la difesa delle libertà fondamentali dell'individuo, per la salvaguardia dell'ambiente e del pianeta, per la ricerca in campo medico e scientifico e per il progresso umano si siano particolarmente distinte, divenendo esempio per la comunità di San Benedetto Val di Sambro.

ART. 3
FINALITÀ

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia sanciti dalla Costituzione della Repubblica e concorre con lo Stato, con la Regione, la Provincia ed i Comuni a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Il Comune di S. Benedetto Val di Sambro promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali ed economiche all'Amministrazione locale.
3. Il Comune di S. Benedetto Val di Sambro, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, concorre alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, favorendo l'attività delle organizzazioni di volontariato, promuove la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
4. Opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali di altri Paesi e con organizzazioni europee ed internazionali.
5. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

ART. 4
LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo garantendo la diffusione omogenea ed equilibrata dei servizi sul territorio.
2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

In particolare, il Comune svolge funzioni amministrative di pianificazione territoriale dell'area comunale, viabilità traffico e trasporti, polizia amministrativa, tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, difesa del suolo e delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti, servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale, servizi nei settori sociale, sanità, scuola, formazione professionale, promozione della cultura in ogni suo aspetto, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 5

I COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del titolo V del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia, la Comunità Montana Valli del Savena e dell'Idice - Zona 11 e gli altri Enti Territoriali come metodo ordinatore della propria attività, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio. Le funzioni di cui al presente comma in materia di programmazione e pianificazione, generale e di Area, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

ART. 6

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
3. Il servizio viene svolto avvalendosi di messo comunale e su attestazione di questo si certifica l'avvenuta pubblicazione
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi indica il responsabile delle pubblicazioni e ne determina le modalità.

ART.7

I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, adottati dal Consiglio o dalla Giunta, in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dall'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 8 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro riconosce il diritto degli interessati, delle fondazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
2. Ai cittadini, residenti nel territorio del Comune, è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico - amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nello Statuto.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti in possesso dell'ente e un'informazione imparziale, trasparente, completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

ART. 9 FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o in altre forme di sostegno reale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati ad associazioni ed altre forme associative senza fine di lucro che hanno richiesto la propria iscrizione in apposito elenco periodicamente aggiornato a cura dell'Amministrazione, e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati da apposito regolamento e pubblicati dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Relativamente ai partiti o alle formazioni politiche gli interventi di cui al comma 1 sono limitati alla messa a disposizione di locali, compatibilmente con il normale svolgimento delle attività comunali. Nell'ambito dei predetti criteri il Comune specifica con le organizzazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi assicurando in ogni caso l'invio al Consiglio comunale di una relazione annuale sulle attività svolte da ciascuna associazione e sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi assegnati dall'Amministrazione comunale.
3. Le forme associative di cui al comma 2 possono presentare, anche singolarmente, istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'articolo 10, nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'articolo 11.
4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune San Benedetto Val di Sambro può istituire comitati o consulte. Il regolamento provvede a disciplinare la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurasse la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

ART. 10

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Benedetto Val di Sambro hanno diritto di presentare istanze, petizioni o proposte rivolte al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale.
2. L'istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è presentata in forma scritta. Il diritto di petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento che deve in ogni caso prevedere un termine non superiore a 60 giorni entro il quale l'Amministrazione comunale deve fornire una risposta scritta.
3. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. In ogni caso, la Giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura.
4. La proposta è sottoscritta da almeno il quattro per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale e alla Giunta.
5. Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui le medesime saranno esaminate.
6. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della proposta o ulteriori trenta giorni nel caso in cui la Giunta, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio o della Giunta, abbia deciso un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, i quali si pronunciano entro venti giorni.
7. L'Amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta ai proponenti, e assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta. Quando l'istanza, petizione o proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento. Quando il Consiglio o la Giunta accolgono la petizione o la istanza, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.
8. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. Le disposizioni di cui precedenti commi 5, 6, 7 e 8, si applicano anche alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno il quattro per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che devono essere indirizzate al Sindaco.

ART. 10 bis CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione della popolazione residente, estesa ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.
2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta comunale, da un terzo dei componenti il Consiglio comunale, Sindaco incluso, o da un numero di cittadini residenti non inferiore a trecento.
3. Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai commi 1 e 2, in apposita e pubblica seduta, entro venti giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a dieci giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
4. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il loro ammontare presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, la ragioneria, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

ART. 11 REFERENDUM COMUNALI

1. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio comunale, assunta a maggioranza assoluta dei componenti o su richiesta di almeno un quinto dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme, in tal caso il Sindaco provvede ad informare il Consiglio comunale nella seduta successiva a quella della data di ricevimento della richiesta o in quella immediatamente successiva. Nella medesima seduta il Consiglio provvede a nominare un Comitato Tecnico. Apposito Regolamento ne disciplina le competenze, le modalità di composizione ed i rapporti con gli organi del Comune. Il Comitato Tecnico dovrà esprimere un parere all'ammissibilità del quesito referendario.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) norme statutarie e regolamentari ed attività meramente esecutive di norme statali, regionali, provinciali o previste da convenzioni stipulate con altri enti pubblici;
 - b) la decisione in merito alla dislocazione sul territorio di opere che dipendano dall'adozione di atti programmatici e piani da parte di Regione e Città Metropolitana;
 - c) il bilancio comunale in tutte le sue articolazioni, allegati e variazioni;
 - d) gli atti che riguardano le minoranze .
 - e) i tributi, le tariffe e i relativi regolamenti;
 - f) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

- g) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dal comune;
 - h) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - i) tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica ed in particolare non è ammesso il referendum abrogativo per il PSC generale e le relative varianti generali, nonché per gli atti di programmazione di secondo livello;
 - j) provvedimenti che nei loro procedimenti di formazione ed approvazione hanno assicurato specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini;
 - k) provvedimenti per i quali a monte sia stato espletato un procedimento di conferenza dei servizi;
 - l) le questioni che abbiano costituito, in capo ai relativi destinatari, diritti acquisiti o il cui affievolimento comporti comunque per l'amministrazione comunale l'assunzione di oneri;
 - m) gli atti attraverso i quali l'amministrazione comunale abbia già avviato e sostenuto delle spese;
 - n) le proposte già sottoposte a consultazione referendaria, quando non vi siano nuovi motivi per rinnovarla.
3. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare le modalità di copertura di tali oneri.
A tal fine, gli uffici competenti, nei modi e nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 5, prestano la propria collaborazione ai soggetti proponenti e forniscono loro le informazioni necessarie.
Il responsabile dei Servizi finanziari deve comunque attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri finanziari.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria, la composizione e le competenze del Comitato Tecnico sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, da apposito regolamento.

ART. 12 DIFENSORE CIVICO

1. Nell'ambito delle azioni positive dirette a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire imparzialità, trasparenza, informazione, buon andamento dell'Amministrazione, il Comune può istituire l'Ufficio del Difensore civico.
Il Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, può deliberare un accordo con altri Enti locali e Amministrazioni Pubbliche della Provincia, per l'istituzione del Difensore civico. L'accordo disciplina l'organizzazione, le funzioni ed i rapporti del Difensore civico con gli enti associati. La definizione dell'accordo comporta l'adozione delle necessarie integrazioni dello Statuto, volte a disciplinare l'elezione, le prerogative ed i mezzi del

Difensore civico nonché i rapporti con gli Organi comunali. Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo, l'Ufficio del Difensore civico è disciplinato dai commi successivi e dall'art. 13.

2. Il Difensore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone che danno garanzie di comprovata competenza giuridico amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilità e le modalità per la determinazione del compenso.
3. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto. Può essere revocato dal Consiglio comunale con provvedimento motivato, a maggioranza dei quattro quinti dei componenti per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Consiglio comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale.

ART. 13 POTERI E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico interviene per la tutela da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi o uffici dell'Amministrazione comunale.
2. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza di qualsiasi interessato, singolo o associato, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il Difensore civico fornisce sempre una motivata risposta alle richieste pervenute nelle forme prescritte.
3. Il Difensore civico può chiedere al Comune di eliminare presunti vizi di legittimità riguardanti deliberazioni della Giunta o del Consiglio comunale, adottate in materia di appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché in materia di assunzioni del personale, piane organiche e relative variazioni.
4. Il Consiglio comunale, la Giunta, gli uffici della Amministrazione locale e i funzionari ad essi preposti collaborano con il Difensore civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritiene utili allo svolgimento dei propri compiti.
5. Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio comunale e alla Giunta (comunque entro Giugno dell'anno successivo) una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata se necessario da segnalazione e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale successivo ed è discussa in pubblica seduta.
6. Il Difensore Civico può, in ogni caso, inviare al Consiglio comunale ed alla Giunta relazioni su questioni specifiche.
7. Il regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

TITOLO III
ORGANI ELETTIVI E DI GOVERNO

CAPO I ORGANI E FUNZIONI

ART. 14 ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona Amministrazione. Ad essi spettano i poteri di indirizzo e controllo sull'attività comunale.

ART. 15 RIPARTO COMPETENZE

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, nel rispetto della legge fondamentale e delle riserve dalla stessa previste, si ispira:
 - a) all'attribuzione agli organi di governo delle funzioni e degli atti di indirizzo politico-amministrativo, dell'individuazione degli obiettivi, di formulazione delle direttive dettagliate e specifiche per il loro conseguimento, di determinazione dei tempi di attuazione, di assegnazione delle risorse, di verifica della adeguatezza e della rispondenza agli indirizzi ed agli obiettivi fissati dai piani attuativi predisposti dai funzionari competenti, di controllo e di valutazione dei risultati conseguiti;
 - b) all'attribuzione ai funzionari apicali dell'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Le suddette attribuzioni possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 16 CONSIGLIO

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune, e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
2. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi.

ART. 16 bis
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione, il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi ed i rapporti con il Consiglio Comunale, sono stabiliti con apposito Regolamento, elaborato da una Commissione Speciale alla quale partecipano quattro Consiglieri comunali, due di maggioranza e due di opposizione, indicati dalle rispettive parti, nonché il Sindaco

ART. 16 ter
“CONSULTE DEI CITTADINI STRANIERI”

1. Il Consiglio comunale può istituire una consulta per le persone straniere ed apolide, residenti nel Comune di San Benedetto Val di Sambro al quale non sono riconosciuti dalla Legge i diritti di elettorato attivo e passivo.
Apposito regolamento ne disciplina le caratteristiche, le modalità di composizione e i rapporti con gli organi del Comune.

ART. 17
I CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare;
 - b) presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
 - c) presentare interrogazioni e mozioni;
 - d) ottenere dai Responsabili di Area o Servizio, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste dall'art. 57, dello Statuto. Il regolamento disciplina le modalità e i termini per l'esercizio del diritto.
3. I Consiglieri Comunali hanno la facoltà di sottoporre al controllo gli atti di Giunta e di Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
4. Il controllo è esercitato con le modalità di cui ai commi 38 e 39 dell'art. 17 della L. 127/97.

ART. 18
DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri che non intervengono a n. 3 sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Le cause giustificative devono essere presentate in forma scritta e presentate al Sindaco entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza, salvo il caso di motivato impedimento. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al rispettivo Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.

ART. 19
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

1. E' demandata al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale l'organizzazione dei lavori del Consiglio, l'istituzione, la composizione, il funzionamento ed i poteri delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali e delle Commissioni di indagine, la convocazione del Consiglio comunale, il diritto di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché i casi in cui le sedute del Consiglio, di norma pubbliche, sono da tenersi in forma segreta.
2. Tutte le norme riguardanti il funzionamento del Consiglio comunale e degli istituti connessi sono comunque rivolte a garantire la maggiore partecipazione possibile da parte di tutti i Consiglieri, sia facenti parte della maggioranza che della minoranza.

ART. 20
CONVOCAZIONE E SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco giuste modalità e termini stabiliti nel regolamento richiamato nel precedente art. 19. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
2. Sono sessioni ordinarie quelle in cui vengono poste all'ordine del giorno le proposte di deliberazione relative:
 - a) ai programmi;
 - b) alla relazione previsionale e programmatica;
 - c) ai piani finanziari ed ai programmi di opere pubbliche;
 - d) ai bilanci, annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - e) al conto consuntivo;
 - f) ai piani territoriali ed urbanistici:
 - piani particolareggiati e piani di recupero;
 - ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché alle eventuali deroghe ad essi;
 - g) ai pareri da rendere nelle materie di cui alle precedenti lettere.Tutte le altre sessioni sono straordinarie.

ART. 21**LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE**

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa è messo a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale ed è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio delle funzioni di controllo politico - amministrativo del Consiglio.
4. L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Capo III Sindaco e Giunta

ART. 22 ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco viene eletto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, fra cui il Vice-Sindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

ART. 23 GIUNTA

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale riferisce, annualmente sull'attività svolta.
3. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad una particolare Area o Servizio di Amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
4. Il Sindaco delega il Vice-Sindaco o un assessore di Sua fiducia., alle funzioni di governo in caso di sua assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni come disposto dall'art. 20, comma 2, L. 81/93.

ART. 24 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta da un numero minimo di 4 Assessori ad un minimo di 6 e dal Sindaco, che la presiede e provvede alla relativa convocazione.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio. Oltre ai requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, gli assessori esterni al Consiglio devono presentare precise e documentabili competenze.
3. L'assessore non consigliere può partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

ART. 25 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E COMPITI DEGLI ASSESSORI

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
3. Il Sindaco individua il membro della Giunta che assume la funzione di Vice Sindaco e determina la ripartizione dei compiti fra gli assessori, dandone comunicazione al Consiglio.

ART. 26
DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

ART. 27
SFIDUCIA, DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA E DECESSO DEL SINDACO

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 28
CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate in forma scritta al Sindaco, che le comunica al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro presentazione, unitamente alla nomina del nuovo assessore in sostituzione del dimissionario. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della presentazione.
3. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere motivato (con riferimento al rapporto fiduciario) e comunicato al Consiglio.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella stessa seduta in cui il Consiglio prende atto della cessazione dalla carica di singoli componenti della Giunta.

ART. 29
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI
ASTENSIONE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
3. Tutti gli Amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

ART. 30
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta compie tutti gli atti di Amministrazione che non siano riservati espressamente dalla legge o dal presente Statuto al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore Generale o ai funzionari apicali dell'Ente; collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta esamina gli argomenti da proporre al Consiglio comunale, attuando un'attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso Consiglio.
3. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 31
SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune che rappresenta.
2. Egli assume sia la veste di capo dell'Amministrazione comunale sia quella di ufficiale di governo.
3. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
6. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.

ART. 32 COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco, nel fissare gli indirizzi generali di governo e gli obiettivi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'adozione e per la gestione. Controlla, inoltre, l'andamento delle attività gestionali affidate al Segretario comunale ed al Direttore Generale, (se nominato) nonché ai Responsabili di Area e servizi.
3. Il Sindaco esercita, inoltre le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, assolve i compiti attribuitigli dalla legge ed in particolare dall'art. 38 della Legge 8/6/90, n. 142 e adotta le ordinanze comunali contigibili e urgenti nelle materie specificamente indicate nel comma 2 dell'art. 38 della Legge n. 142/90.
5. Svolge inoltre i seguenti compiti:

ATTRIBUZIONI DI CAPO DEL GOVERNO

Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;

- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune; - impartisce direttive generali al Segretario comunale e al Direttore Generale (se nominato) in ordine agli indirizzi funzionali e di sovrintendenza e coordinamento sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- nomina i componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi di governo;
- revoca i componenti della Giunta dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
- può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza;
- informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
- sovrintende al corpo di polizia municipale;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- controlla l'attività urbanistico - edilizia direttamente o tramite un assessore delegato;
- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da Lui presieduti;
- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da Lui presieduta;
- ha il potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore, che assume la qualifica di Vice-Sindaco e che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; in caso di impedimento del Vice-Sindaco, le funzioni vengono assunte da un assessore appositamente nominato.
- delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori comunali;
- riceve le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

TITOLO IV

FRAZIONI

ART. 33
CONSULTA DI FRAZIONE

1. Nelle frazioni di cui all'articolo 2 dello Statuto, e nel Capoluogo, il Consiglio comunale può istituire una consulta.
2. La consulta è organismo di partecipazione all'azione amministrativa con funzioni di iniziativa, consultive e di vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'Amministrazione.
3. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina il numero e le modalità di nomina dei consultori da parte del Consiglio comunale, la loro durata in carica, i compiti e le funzioni.

ART. 34
CONSIGLIERE DELEGATO

1. Il Sindaco può delegare un consigliere comunale ad esercitare nell'ambito della frazione le funzioni di sovrintendenza sui servizi e sugli uffici decentrati e funzioni di ufficiale di governo, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La funzione di consigliere delegato di frazione è incompatibile con quella di membro della Giunta comunale.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I
FORME DI GESTIONE

ART. 35**ASSUNZIONE, SOPPRESSIONE E REVOCA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, di consorzio con altri enti locali territoriali e di convenzione con altri comuni e provincie, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'articolo 3, commi 4, 5 e 7, e dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:
 - a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
 - b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
 - c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima Amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;
 - d) i rapporti con i restanti apparati comunali.
3. La delibera consiliare deve inoltre precisare, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
 - b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
 - c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
 - d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - e) la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono l'esercizio in forma coordinata;
 - f) le ragioni per la gestione in forma associata tramite consorzio di più servizi e le specifiche motivazioni che richiedono la costituzione di un consorzio destinato alla gestione di un solo servizio o la partecipazione ad un consorzio cui partecipino enti diversi dai consorzi già istituiti.
4. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.
5. Il Comune si impegna a collaborare con altri Comuni e Province al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò garantisce meglio il raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi.

ART. 36
TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.
3. Le istituzioni, le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale maggioritaria non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

CAPO II

ISTITUZIONE E AZIENDE SPECIALE E SOCIETÀ COMMERCIALI

ART. 37

GESTIONE MEDIANTE ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale può costituire, per la gestione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero e socio-assistenziali, apposite istituzioni.
2. Organi dell'istituzione sono: il presidente, il Consiglio di Amministrazione e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull'operato delle istituzioni.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

ART. 38

GESTIONE MEDIANTE AZIENDA SPECIALE

1. Il Comune provvede mediante aziende speciali alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale nonché alla gestione di attività accessorie o complementari agli stessi.
2. Ogni servizio che abbia ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, qualora rivesta carattere di economicità ed imprenditorialità, potrà essere affidato ad aziende speciali anche da costituire.
3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire anche attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 39

STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Il presidente e gli amministratori sono nominati dal Sindaco fra le persone, non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di provata esperienza di gestione aziendale e di speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto in seguito a pubblico concorso.
5. Eccezionalmente il direttore potrà essere nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e approvata dal Sindaco, che ne valuterà la conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio comunale.
6. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi. Approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull'operato delle aziende speciali.
7. Gli amministratori possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
8. Ove il Comune stabilisca di cedere alle proprie aziende speciali la gestione di servizi già condotti in economia, oltre a procedere alle necessarie modifiche o integrazioni degli statuti aziendali, provvede a disciplinare con appositi patti l'utilizzo, da parte dell'azienda destinataria, del personale e delle dotazioni strumentali o impiantistiche già impiegati dal Comune per le prestazioni di che trattasi.

ART. 40

GESTIONE MEDIANTE SOCIETA' PER AZIONI

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Tale forma giuridica è impiegata in rapporto ai vantaggi connessi alla conduzione dell'attività gestionale nell'ambito del diritto privato, ovvero alla possibile qualificazione dei servizi connessa al concorso di capitale ed imprenditorialità del Area privato.
3. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
4. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di Amministrazione.
5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di Amministrazione.
7. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
8. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

CAPO III ALTRE FORME

ART. 41 CONCESSIONI DI PUBBLICI SERVIZI E CONVENZIONI

1. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di pubblico servizio locale da parte dell'Amministrazione comunale, alla specificazione di una durata di tempo determinato nell'atto della concessione stessa, alla esclusione del rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell'articolo 24 legge n. 142 del 1990, successive modifiche ed integrazioni.
3. Possono essere gestite in forma associata anche le funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
4. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
5. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 42 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'Accordo, consistente nel consenso unanime dei sindaci e delle amministrazioni interessate ed , è approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato per venti giorni all'albo del Comune.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. Per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili, i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della Legge dell'8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di

programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento, di competenza dei Comuni.

ART. 43

UNIONE DI COMUNI

1. Due o più Comuni contermini, possono costituire una unione per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai Consigli comunali partecipanti con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
3. Lo Statuto, individua gli organi dell'unione e la modalità per la loro costituzione e individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
4. Lo Statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli Comunali dei Comuni associati garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
6. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

ART. 44

CONSORZI

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi configurabili a dimensione sovracomunale può stabilire la gestione in forma associata aderendo a consorzi da costituirsi ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/90, qualora ricorrano motivi di generale interesse ed aspetti di convenienza per la comunità.
2. Ogni ente aderente trasferisce al consorzio la titolarità dei servizi gestiti in forma associata.
3. L'ordinamento del consorzio è disciplinato dallo Statuto consortile che deve essere approvato dagli organi elettivi di tutti gli enti locali territoriali aderenti, unitamente alla convenzione.
4. Gli atti fondamentali del consorzio sono pubblicati all'albo pretorio del Comune.
5. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

ART. 45

ORGANIZZAZIONE DELLE AREE

1. L'attività amministrativa dell'Ente persegue criteri di funzionalità ed efficienza della gestione. Ove tale attività non sia svolta con le modalità di cui al titolo V del presente Statuto essa è svolta direttamente dall'Ente attraverso le Aree in cui si articola la propria struttura organizzativa.
2. Nelle Aree si individua la massima articolazione della struttura organizzativa dell'ente. Le Aree possono articolarsi in Servizi.
3. Alle Aree sono preposti dipendenti dell'Ente nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, che coordinano lo svolgimento delle attività e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito dell' Area di competenza, ovvero propongono agli organi comunali od alle altre Aree atti che non siano di loro competenza.
4. La dotazione organica prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale e flessibilità organizzativa, in funzione delle strutture organizzative dell'ente.
5. Per la disciplina dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di Pubblico Impiego il Comune fa riferimento ai principi dettati dal D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE

ART. 46**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. Le Aree e la loro eventuale ulteriore articolazione interna sono determinate nell'"assetto organizzativo" dell'Ente, la quale altresì determina le dotazioni di personale di ciascuna Area e i compiti e i poteri dei responsabili ad essi preposti.
2. Nell'attribuzione delle competenze ai Responsabili di Area è da osservare il principio della distinzione fra funzione politica e funzione amministrativa in forza del quale agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico (definizione obiettivi – programmi, priorità amministrative e direttive generali), ai responsabili di Area spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
3. Con l'assetto organizzativo vengono stabilite inoltre le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario comunale, il Direttore Generale (se nominato) e l'apparato operativo dell'Ente. Tale coordinamento deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali fra le strutture operative dell'ente garantendo, nel rispetto della sfera di autonomia gestionale, la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

ART. 47**DIRETTORE GENERALE**

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale nonché previa stipula di convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti, può nominare un Direttore Generale; in assenza della suddetta convenzione, il Sindaco può conferire al Segretario comunale o al Vice Segretario comunale se nominato, le funzioni di Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale; la durata dell'incarico conferitogli non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
3. Il Direttore Generale provvede alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati; attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco; sovrintende alla gestione dell'Ente; predispone il piano dettagliato degli obiettivi e propone il P.E.G..

ART. 48**TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ**

1. L'Ente valorizza lo sviluppo e la formazione dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione. A tal fine ricorre alle assunzioni solo dopo aver esaminato tutte le possibilità relative al personale già in organico.
2. L'inquadramento nelle qualifiche funzionali contrattuali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.
3. L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità su unità organizzativi o la collocazione in posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori.
4. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della categoria di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, secondo criteri di funzionalità organizzativa.

ART. 49

COMPITI DEI RESPONSABILI DELLE AREE

1. Ai Responsabili di Area è demandata la gestione della propria Area, assicurando loro la necessaria autonomia organizzativa nel lavoro, nella gestione del personale, nell'utilizzo di risorse, strumenti e mezzi. Ai Responsabili spettano autonomi poteri di spesa, conferiti con atto della Giunta comunale.
2. I Responsabili di Area rispondono della traduzione in termini operativi degli obiettivi dell'Ente, alla cui formazione partecipano, anche in contraddittorio, con attività istruttoria e di analisi con autonome proposte. Rispondono inoltre della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
3. I Responsabili, nell'esercizio della propria attività gestionale, emanano istruzioni, indirizzi, ordini di servizio e quanto risulta necessario per il buon andamento degli uffici e dei Servizi per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente. Ad essi spettano autonomi poteri di controllo dell'osservanza dei doveri d'ufficio e dell'orario di lavoro da parte del personale.
4. Ai Responsabili di Area spetta l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, aventi anche contenuto discrezionale e non aventi carattere generale, fatte salve le competenze degli organi di governo o del Segretario comunale sugli atti espressamente riservati agli stessi dalla legge e/o dallo Statuto, secondo quanto stabilito nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.
5. I Responsabili presiedono le commissioni di gara e concorso, sono responsabili delle procedure d'appalto e di concorso, stipulano i contratti in rappresentanza del Comune, adottano gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa, e svolgono tutti gli altri compiti e attività secondo le vigenti disposizioni di legge.
6. I Responsabili di Area svolgono la propria attività attraverso l'emanazione di atti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. In caso di vacanza del posto di Responsabile di Area qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica o di qualifica immediatamente inferiore, queste possono essere transitoriamente assegnate dal Sindaco, secondo le modalità e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, al Segretario Comunale o, qualora nominato, al Vice Segretario.
8. Il Responsabile di Area può delegare ai responsabili di servizio o di unità operativa o al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore, compiti e funzioni proprie in caso di assenza temporanea o di impedimento. Qualora il Responsabile non eserciti il potere di delega, lo stesso, nelle ipotesi di cui sopra, viene sostituito da un dipendente a ciò incaricato dal Sindaco.

ART. 50

ATTRIBUZIONE E REVOCA DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE

1. I posti di Responsabile di Area ovvero i posti di alta specializzazione previsti nell'ambito della dotazione organica vigente, possono essere coperti mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con atto motivato, con contratti di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Al di fuori della dotazione organica, possono essere conferiti incarichi di direzione di aree funzionali o incarichi di altra specializzazione nel rispetto dei limiti, dei criteri e delle modalità fissate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Gli incarichi suddetti possono essere conferiti a persone estranee all'Amministrazione dotate di adeguata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, esclusivamente nel caso in cui nell'ambito della dotazione organica dell'Ente non siano presenti professionalità adeguate.
3. Gli incarichi possono essere revocati in qualsiasi momento con provvedimento motivato.

ART. 51**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE – PRECLUSIONI**

1. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla contrattazione, dei profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà l'organizzazione e la gestione del personale.
2. Il dipendente non può svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto di servizio, fatte salve le eventuali eccezioni previste dalla legge. In quest'ultimo caso l'attività lavorativa del dipendente non può contrastare con gli interessi dell'Ente e con il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente stesso.
3. Lo svolgimento di altra attività lavorativa non vietata dalla legge è autorizzata secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente e nel rispetto di quanto disposto al riguardo dall'art. 58 del D. Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 52**SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco e rimane in carica per un periodo non superiore a quello del mandato sindacale; dopo la cessazione del mandato, il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
2. Può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio e negli altri casi previsti dalla legge.
3. Il Segretario comunale sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle Aree e ne concorda l'attività garantendone la sfera di autonomia gestionale; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti.
4. In particolare il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice-Segretario.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 53**LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA PUNTUALE**

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di Amministrazione giuridica puntuale, secondo le disposizioni di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nella procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto a:
 - a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
 - b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.
3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

ART. 54**LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA GENERALE**

1. Il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di Amministrazione giuridica generale, secondo le disposizioni di legge.
2. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

Capo II

L'accesso agli atti e alle informazioni e il diritto di informazione

ART. 55

ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello Statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi ha interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.
2. In particolare il regolamento di cui al comma 1:
 - a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o oggettivamente limitato, osservando il criterio che gli atti preparatori, in ordine ai quali è ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, esprimono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad emanarli;
 - b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
 - c) detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso;
 - d) stabilisce la costituzione di apposito organo con compiti di vigilanza sull'attuazione della normativa dell'accesso.

ART. 56

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:
 - a) l'informazione sulle informazioni e sugli atti detenuti;
 - b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;
 - c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
 - d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

ART. 57

PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI COMUNALI

1. Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi:
 - a) le deliberazioni comunali;
 - b) gli elenchi, predisposti con cadenza periodica decisa dalla Giunta, degli atti esterni non meramente esecutivi adottati da organi individuali del Comune;
 - c) le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune.
2. Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge.

ART. 58**ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI INFORMAZIONE
NEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI PARTECIPA IL COMUNE**

1. Il Comune, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

ART. 59**ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

1. Il Comune garantisce il diritto dei consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dalle unità organizzative dell'ente e dai suoi organismi strumentali.
2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
 - b) nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;
 - c) il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento fissato per ciascun consigliere in sede di bilancio di previsione.

ART. 60**DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE IN TEMA DI PROCEDIMENTO, ACCESSO E
DIRITTO DI INFORMAZIONE**

1. Il Comune emana i regolamenti di cui agli articoli del presente titolo entro dodici mesi dalla entrata in vigore dello Statuto.
2. Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, nelle materie loro demandate, continuano ad applicarsi le norme comunali vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili. In ogni caso ai cittadini è garantito che possono ottenere copia dei documenti di tutti gli atti che vanno pubblicati per intero nell'albo pretorio e che per tali copie non è dovuta alcuna somma, oltre al mero costo.
3. Per quanto non disposto in tema di accesso dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VIII
PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

ART. 61
BILANCIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente titolo.
2. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio economica del Comune, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
3. L'ammontare delle spese iscritte in bilancio deve essere contenuto entro i limiti delle entrate previste, in modo da garantire il pareggio finanziario. Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento ed è determinato in occasione della approvazione del bilancio ed a copertura del relativo saldo.
4. Il bilancio è approvato a maggioranza dei consiglieri in carica. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione, altrimenti sono ammissibili soltanto se accettati dalla Giunta; in ogni caso gli emendamenti che aumentano le spese o riducono le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le ipotesi in cui le variazioni al bilancio sono apportate con un procedimento diverso da quello per la sua approvazione. Sono comunque riservate alla Giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dal fondo di riserva.

ART. 62
GESTIONE FINANZIARIA

1. Per conseguire il tempestivo svolgimento dell'attività finanziaria, il regolamento di contabilità può consentire, prima del formale riaccertamento dei residui, di apportare variazioni compensative all'interno del relativo conto e garantisce continuità alla gestione complessiva, in modo da evitare le interruzioni connesse all'accertamento dei risultati del precedente esercizio.
2. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, devono essere sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura ai sensi ed agli effetti dell'art. 55, comma 5 della legge n. 142.
3. Il responsabile della ragioneria, nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve accertare che esso, in relazione al presumibile andamento complessivo della gestione, non sia suscettibile di compromettere la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario.
4. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini entro cui deve essere svolto il controllo della ragioneria sugli atti di impegno e devono essere rese le attestazioni di copertura ed i pareri di regolarità contabile.

ART. 63**ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE FINANZIARIA**

1. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso nell'esercizio e stabiliscono i tempi e modi del loro svolgimento, dettando le relative direttive; contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, sono comunque di competenza della Giunta l'assunzione di personale in conformità alla pianta organica e la concessione di sussidi finanziari a carattere pluriennale.

ART. 64**CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE**

1. Il regolamento di contabilità disciplina il controllo economico di gestione, svolto da un ufficio appositamente individuato. Tale ufficio può avvalersi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di esperti esterni all'Amministrazione.
2. L'ufficio sottopone a continua e costante osservazione i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, produttività ed economicità dell'Amministrazione.
3. A tal fine l'ufficio elabora indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'idoneità dell'andamento della gestione.
4. Sulla base delle risultanze acquisite dalla osservazione dei fatti gestionali, l'ufficio informa ed orienta le unità organizzative del Comune e, se del caso, propone al Sindaco i provvedimenti necessari, dandone comunicazione al Revisore dei conti. Con riguardo all'attività delle istituzioni per la gestione dei servizi, le informazioni e le indicazioni dell'ufficio sono indirizzate agli organi competenti di tali strutture e le proposte di adozione dei provvedimenti eventualmente necessari sono rivolte al presidente dell'istituzione e al Sindaco.
5. L'ufficio partecipa alla elaborazione degli atti di previsione e di programmazione, per assicurare che essi tengano conto sia del grado di efficienza, economicità e produttività già raggiunto dall'Amministrazione sia di quello verosimilmente raggiungibile.

ART. 65

REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, provvede alla nomina del Revisore dei conti, in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Il Revisore svolge la propria attività esclusivamente in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del mandato al limitato fine di esaminare i relativi rendiconti.
2. Non possono essere nominati revisori dei conti i dipendenti dell'ente, nonché i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente e con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
3. Le proposte di scelta del Revisore non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti e adeguatamente motivate in relazione ai requisiti professionali.
4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, pronunzia la decadenza del Revisore che risulti inadempiente agli obblighi del suo mandato; la decadenza è disposta nel caso in cui il Consiglio comunale, dopo aver dato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida. Contestualmente alla pronunzia di decadenza, il Consiglio comunale provvede, nei modi stabiliti dal regolamento del Consiglio, a nominare il nuovo Revisore dei conti.
5. Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli uffici ed atti dell'Amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria e dei dati raccolti dall'ufficio preposto al controllo economico di gestione. È ammessa la partecipazione del Revisore alle sedute del Consiglio e della Giunta.

ART. 66

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEI REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità. A tal fine esso segue l'attività degli uffici comunali, nonché delle istituzioni per la gestione dei servizi, in modo da predisporre, e trasmettere per la gestione dei seguenti atti: parere sul progetto del bilancio finanziario e allegati; relazioni trimestrali sull'andamento della gestione; una relazione intorno alla proposta di conto consuntivo. Tali atti, per la parte concernente le istituzioni, sono trasmessi anche ai rispettivi consigli di Amministrazione.
2. Nel parere sul bilancio e sugli altri strumenti previsionali, il Revisore dei conti, anche con riguardo al tipo di metodologie impiegate, valuta l'attendibilità e congruità delle previsioni. In particolare attesta l'esatta quantificazione di quelle entrate e spese la cui entità è predeterminata da atti preesistenti al bilancio.
3. Attraverso le relazioni trimestrali, il Revisore illustra l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario ed al conseguimento dei risultati indicati negli atti previsionali. Inoltre, il Revisore dei conti espone le conclusioni a cui è pervenuto a seguito dell'esame compiuto sulle attestazioni di copertura, su i pareri di regolarità tecnica e contabile e sugli atti adottati in difformità da essi, sulle variazioni apportate dalla Giunta al bilancio, su i titoli di spesa eccedenti l'originario atto di impegno, sulle perizie di variata distribuzione della spesa e su quelle suppletive, sull'operato degli agenti contabili e dei funzionari delegati, sulla tenuta delle scritture da parte della ragioneria e sul modo in cui ha svolto il controllo degli atti di spesa.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 67
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni del presente Statuto e la sua totale sostituzione sono deliberate ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le proposte di modifica di disposizioni che disciplinano contenuti necessari dello Statuto ai sensi della legge n.142 del 1990, possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate dalla modifica.

ART. 68
SIGNIFICATO DI TERMINI E DENOMINAZIONI CONTENUTE NELLO STATUTO

1. Ai termini e alle denominazioni utilizzate nel presente Statuto va attribuito il significato desumibile dalle singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.

ART. 69
MATERIE DEMANDATE AI REGOLAMENTI

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.
-
-

COMUNE DI RIO SALICETO (REGGIO EMILIA)

Statuto comunale - Testo coordinato con le modifiche approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 7 aprile 2014

COMUNE DI RIO SALICETO



Statuto Comunale

*Testo coordinato con le modifiche approvate con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2014*

TITOLO I.....	5
PRINCIPI GENERALI	5
Art. 1 Il Comune	5
Art. 2 Finalità.....	5
Art. 2 bis Pari opportunità.....	5
Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione	6
Art. 4 Territorio - Sede Comunale	6
Art. 5 Stemma e gonfalone	6
Art. 6 Albo pretorio ed informazione	7
TITOLO II.....	7
ATTIVITA' NORMATIVA	7
Art. 7 Statuto.....	7
Art. 8 Adeguamento delle fonti normative comunali ai principi della legislazione in materia di ordinamento dei comuni e dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.	7
Art. 9 Regolamenti.....	7
Art. 10 Ordinanze	7
Art. 11 Pubblicità.....	8
Art. 12 Fonti di interpretazione ed applicazione.....	8
TITOLO III.....	8
ORGANI ELETTIVI	8
CAPO I - Il Consiglio Comunale	8
Art. 13 Ruolo e competenze generali.....	8
Art. 14 Presidenza del Consiglio e svolgimento delle adunanze	8
Art. 15 Commissioni consiliari.....	9
Art. 16 Commissioni di controllo e garanzia delle minoranze.....	9
Art. 17 Commissione di indagine	9
Art. 18 Il Consigliere comunale.....	10
Art. 18 bis Decadenza dalla carica.....	10
Art. 19 Attività dei Consiglieri Comunali.....	10
Art. 20 Gruppi consiliari.....	11
Art. 21 Conferenza dei capigruppo.....	11
Art. 22 Consigliere anziano	11
Capo II - Giunta Comunale	11
Art. 23 Attribuzioni della Giunta Comunale.....	11
Art. 24 Composizione	12
Art. 25.....	12
[Abrogato]	12
Art. 26 bis	12
[Abrogato]	12
Art. 26 ter Dimissioni degli Assessori	12
Art. 26 quater Compiti degli Assessori.....	13
Art. 26 quinquies Decadenza delle deliberazioni in via di urgenza	13
Capo III - Procedimento deliberativo	13
Art. 27 Deliberazioni organi collegiali.	13
Art. 27 bis Pareri.....	14
Art. 27 ter Determinazioni dei capi servizio	14
Capo IV - Sindaco	14
Art. 28 Ruolo	14
Art. 29 Attribuzioni del Sindaco quale capo del governo locale	14
Art. 30 Attribuzioni relative alla legale rappresentanza ed alla tutela giuridica del comune.....	15
Art. 31 Attribuzioni di organizzazione	15
Art. 32 Vice Sindaco.....	15
Art. 33 Deleghe.....	16
TITOLO IV.....	16
PARTECIPAZIONE POPOLARE	16
Capo I - Partecipazione popolare	16
Art. 34 Partecipazione.....	16

Capo II - Istituti della partecipazione	16
Art. 35 Consultazioni.....	16
Art. 36 Consulte.....	17
Art. 37 Istanze, Petizioni e Proposte.....	17
Art. 38 Referendum consultivo.....	17
Capo III - Associazionismo e partecipazione.....	18
Art. 39 Principi generali.....	18
Art. 40 Organismi di partecipazione.....	18
<u>TITOLO V</u>	<u>19</u>
<u>ACCESSO ED INFORMAZIONE PER LA CITTADINANZA.....</u>	<u>19</u>
Capo I - Pubblicità degli atti.....	19
Art. 41 Pubblicità degli atti.....	19
Capo II - Il diritto di accesso e di informazione del cittadino.....	19
Art. 42 Diritto all'informazione.....	19
Art. 43 Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi	19
Art. 44 Interventi nel procedimento amministrativo.....	19
Capo III - Difensore civico	20
Art. 45 Difensore civico.....	20
Art. 46 Incompatibilità e decadenza	20
[abrogato].....	20
Art. 47 Mezzi e prerogative	20
Art. 48 Rapporti con il Consiglio.....	21
Art. 49 Indennità di funzione	21
1. (abrogato).....	21
<u>TITOLO VI.....</u>	<u>21</u>
<u>UFFICI E PERSONALE</u>	<u>21</u>
Capo I - Segretario comunale	21
Art. 50 Ruolo e funzioni	21
Art. 51 [Abrogato].	21
Art. 52 Attribuzioni consultive	21
Art. 53 Attribuzioni di legalità e garanzia.....	22
Art. 54 Vicesegretario.....	22
Art. 55 Direttore generale	22
(abrogato).....	22
Art. 55 bis Responsabili di servizio	22
Art. 55 ter Organismo Indipendente di Valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili di servizio.....	22
Capo II - Principi strutturali e organizzativi.....	23
Art. 56 Principi strutturali ed organizzativi	23
Art. 57 Personale	23
Art. 57 bis Consulenze specialistiche	23
<u>TITOLO VII</u>	<u>24</u>
<u>GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI</u>	<u>24</u>
Capo I - Servizi pubblici locali e loro disciplina	24
Art. 58 Servizi pubblici locali e loro disciplina	24
Capo II - Forme di gestione	24
Art. 59 Gestione in economia dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.....	24
Art. 60 Altre forme di gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica	24
Art. 61 Azienda speciale.....	25
Art. 62 Istituzione	25
Art. 63 Società a capitale pubblico	25
Capo III - Forme associative.....	26
Art. 64 Principio di cooperazione	26
Art. 65 Convenzioni.....	26
Art. 66 Consorzi.....	26
Art. 67 Accordi di programma.....	26
Capo IV - Gestione economico-finanziaria e contabilità	27
Art. 68 Autonomia finanziaria	27
Capo V - Programmazione finanziaria	27
Art. 69 Programmazione di bilancio.....	27

Art. 70 Opere pubbliche ed investimenti	27
Art. 71 Appalti e contratti	28
Capo VI - Revisione economico-finanziaria	28
Art. 72 Controllo interno della gestione	28
Art. 73 Il rendiconto della gestione.....	28
Art. 74 Organo di revisione economico - finanziaria.....	28
Art. 75 Norme transitorie e finali.....	29

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Rio Saliceto è l'ente locale autonomo che rappresenta la comunità insediata sul suo territorio e ne cura gli interessi ispirandosi ai principi fissati dalla Costituzione ed ai valori culturali, sociali e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, nell'ambito delle norme fissate dalla Carta Europea della Autonomia Locale, della legge sulle autonomie locali e del presente Statuto.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove il progresso civile, sociale, economico e culturale della comunità locale affinché sia assicurata una migliore qualità della vita.
2. Il Comune, inoltre, svolge la sua azione perseguendo le finalità politiche e sociali assegnategli dalla Costituzione. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona. Ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; riconosce i diritti e la funzione essenziale delle formazioni sociali a partire dalla famiglia; riconosce, altresì i diritti e la funzione essenziale delle associazioni, ne garantisce l'autonomia, ne sostiene l'attività e ne promuove lo sviluppo; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali, e territoriali esistenti nella propria comunità ed in quella nazionale. Garantisce l'approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici e di adeguati servizi sociali riferiti ai bisogni primari dell'esistenza dei cittadini. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune pone fra gli obiettivi principali della propria azione amministrativa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali, naturali, storico - artistiche e archeologiche nell'interesse della collettività ed in funzione del miglioramento della qualità della vita; ripudia ogni forma di violenza e di razzismo ed a tal fine tutela e riconosce le pluralità religiose, culturali ed etniche ed opera per favorire l'integrazione culturale e sociale della comunità; riconosce la pace come diritto fondamentale delle persone e dei popoli; promuove azioni positive per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini; valorizza e tutela il lavoro ed in particolare quello femminile riconoscendone lo specifico valore nella tradizione locale e l'apporto determinante allo sviluppo economico del territorio.

Art. 2 bis Pari opportunità

1. Il Comune di Rio Saliceto promuove e sostiene l'apporto e la presenza di entrambi i sessi nella vita sociale ed economica, quale garanzia di pari opportunità tra uomini e donne; a tal fine:
2. Il Consiglio Comunale può istituire apposita commissione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, con il compito di sottoporre al Consiglio comunale l'adozione di interventi per la concreta attuazione dei principi predetti;

3. Nella Giunta e negli Organi Collegiali non elettivi del Comune deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi;
4. Gli enti, aziende ed istituti dipendenti dal Comune devono, nei rispettivi atti costitutivi e negli statuti, prevedere norme analoghe a quelle previste dal presente statuto in materia di pari opportunità.

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Nell'esercizio delle attività di programmazione il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli ed associati, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza, alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della loro coerente attuazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con i soggetti pubblici, privilegiando gli enti locali caratterizzati da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee o con analoghe tradizioni storiche e culturali. (quali i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbriano, Rolo e San Martino in Rio).

Art. 4 Territorio - Sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dagli agglomerati, storicamente riconosciuti dalla comunità, di Ca' De' Frati, Osteriola e San Ludovico.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 22,56 confinante con i Comuni di Fabbriano, Carpi, Correggio e Campagnola Emilia.
3. Capoluogo del Comune è l'abitato ove si trova la sede comunale.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione degli agglomerati e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Rio Saliceto è contraddistinto dal seguente stemma: d'azzurro al ponte romano sulla cui sinistra si erge un albero, valicante un rio attraversante una pianura erbosa, il tutto al naturale, il ponte sormontato nel punto del capo da una stella di argento raggiante dello stesso punto.
2. Il gonfalone del Comune consiste in un drappo partito di verde e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Rio Saliceto". Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati; l'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate posti a spirale; nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome; cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.
3. Il gonfalone può essere esibito nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, quando sia presente il Sindaco o suo delegato.

Art. 6 Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto della pubblicità e della massima conoscibilità. Nella sede comunale è istituito apposito spazio, facilmente accessibile, da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto a tale forma di pubblicità in base alla Legge, allo Statuto, ai Regolamenti. Il Segretario, avvalendosi del messo comunale, cura l'affissione degli atti.

TITOLO II

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 7 Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento con lo Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della comunità locale.
2. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono approvate con la procedura prevista dalla legge. La proposta di deliberazione di abrogazione totale è presentata congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. La adozione delle due deliberazioni è contestuale: la delibera abrogativa produce effetti dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 8 Adeguamento delle fonti normative comunali ai principi della legislazione in materia di ordinamento dei comuni e dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

1. Spetta al Consiglio Comunale l'adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ai principi della legislazione, in materia di ordinamento dei comuni e di esercizio delle funzioni ad essi attribuite, espressamente enunciati dalla legislazione stessa come limite inderogabile alla autonomia normativa del Comune.

Art. 9 Regolamenti

1. Il Comune esercita la propria potestà regolamentare nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto nel rispetto dei principi fissati dalla legge generale sulle autonomie locali e delle disposizioni statutarie medesime.
2. I regolamenti non contengono norme di carattere particolare e non hanno efficacia retroattiva.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti e le relative modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della esecutività dell'atto che li approva, salva diversa disposizione contenuta nei regolamenti stessi.

Art. 10 Ordinanze

1. Il Comune emana ordinanze di carattere ordinario per la attivazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con atto motivato, le ordinanze contingibili e urgenti nei casi previsti dalla legge, aventi efficacia limitata al tempo in cui permane la necessità.
3. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni. Le ordinanze di carattere individuale sono altresì notificate ai destinatari.

Art. 11 Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, sono pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento. Tali atti sono accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Art. 12 Fonti di interpretazione ed applicazione.

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, ed al Sindaco per l'ambito delle rispettive competenze la emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione delle norme dagli stessi organi emanate.

TITOLO III

ORGANI ELETTIVI

CAPO I - Il Consiglio Comunale

Art. 13 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Esercita le potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confermandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti con il presente Statuto e con le norme regolamentari.
3. La sua elezione, la durata in carica, le competenze ed il numero dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 14 Presidenza del Consiglio e svolgimento delle adunanze

1. Il Sindaco ricopre la carica di Presidente del Consiglio Comunale, curandone la convocazione, la formulazione dell'ordine del giorno e la fissazione della data dell'adunanza.

2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in adunanze ordinarie, straordinarie o di urgenza.

Art. 15 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti con compiti di supporto alle competenze esercitate dall'assemblea.
2. Dette funzioni possono svolgersi mediante l'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio nonché mediante la formulazione di proposte o pareri da presentarsi all'assemblea consiliare o alla Giunta Comunale.
3. Le Commissioni sono composte in modo da rispecchiare il rapporto proporzionale tra i gruppi consiliari, anche con sistemi di rappresentanza plurima.
4. Il regolamento determina le funzioni ed i poteri delle commissioni, ne disciplina la organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
5. La nomina del Presidente compete al Consiglio comunale ed è effettuata contestualmente alla nomina della Commissione.

Art. 16 Commissioni di controllo e garanzia delle minoranze

1. Il Consiglio Comunale può nominare nel suo seno commissioni di controllo.
2. Dette commissioni possono svolgere la loro attività di verifica nei confronti dell'azione politico amministrativa della Giunta ed allo stato di attuazione delle linee programmatiche della amministrazione comunale.
3. Le Commissioni di cui al presente articolo sono presiedute da un rappresentante delle minoranze consiliari che viene dalle stesse proposto in sede di nomina della Commissione. In mancanza di una proposta unitaria, provvede il Consiglio scegliendo tra i candidati proposti dai vari gruppi di minoranza; è eletto il candidato che ottiene il maggiore numero di voti.
4. La composizione delle Commissioni di cui al presente articolo deve comunque rispecchiare il rapporto proporzionale tra i gruppi consiliari, come previsto dall'articolo precedente.
5. Le Commissioni di cui al precedente ed al presente articolo possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, responsabili di servizio e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili di servizio ogniqualvolta questi lo richiedano.

Art. 17 Commissione di indagine

1. Il Consiglio comunale può, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, della maggioranza istituire nel proprio seno commissioni di indagine finalizzate all'esame di determinati procedimenti di competenza degli organi del Comune o dei responsabili della gestione.
2. Dette commissioni sono formate in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi dell'organo consiliare.
3. Esse possono chiedere la visione di tutti i documenti in possesso dell'amministrazione relativamente ai procedimenti ed all'attività oggetto del controllo, ad eccezione di quelli che debbano restare segreti in base a specifiche disposizioni di legge e fatto salvo il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
4. I rappresentanti degli organi ed i funzionari intervenuti nel procedimento oggetto della indagine sono preventivamente informati della medesima secondo le modalità stabilite dal regolamento e sono convocati a partecipare alle relative sedute.

5. L'attività della commissione di indagine si conclude con la redazione di una relazione che, con le modalità stabilite dal regolamento, viene votata dal consiglio comunale, previa trasmissione agli organi ed ai funzionari interessati con l'invito a partecipare alla discussione.

Art. 18 Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità e partecipa all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Le norme relative alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché alle dimissioni dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
3. [Abrogato]
4. [Abrogato]

Art. 18 bis Decadenza dalla carica

1. Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non partecipi a quattro sedute consecutive del Consiglio in un arco temporale di almeno sei mesi, viene, con deliberazione dello stesso, dichiarato decaduto.
2. La sussistenza della causa di decadenza viene comunicata dal Sindaco al Consigliere interessato almeno trenta giorni prima della seduta in cui il provvedimento dovrà essere discusso.
3. Fino al giorno del Consiglio, l'interessato può presentare memorie e documentazioni giustificative e depositarle agli atti della seduta nella quale la decadenza viene trattata come unico punto all'ordine del giorno. Durante la trattazione, l'interessato ha diritto di essere sentito dall'assemblea ma non ha diritto di voto.
4. Pronunciata la decadenza, il Consiglio provvede alla surrogazione secondo quanto previsto dalla legge ed il termine entro il quale si deve procedere alla surrogazione decorre dalla data di esecutività della deliberazione che ha pronunciato la decadenza.
5. Qualora, per i motivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, venga pronunciata la decadenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, il segretario comunale riferisce tempestivamente al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti conseguenti previsti dalla legge.

Art. 19 Attività dei Consiglieri Comunali

1. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina l'esercizio di tutti i diritti che la legge e lo Statuto riconoscono al consigliere.
2. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo presentate da parte dei consiglieri sono redatte in forma scritta e sono presentate al Sindaco, anche nel corso di una seduta consiliare.
3. Il Sindaco provvede a dare risposta alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo entro trenta giorni dalla data della presentazione. La risposta può avvenire mediante l'inserimento delle interrogazioni e delle istanze di sindacato ispettivo nella prima seduta consiliare utile ovvero con l'invio di comunicazione scritta, qualora lo richieda l'interrogante o non sia prevista una seduta consiliare nei termini di cui al comma precedente.
4. Il Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed ai lavori delle Commissioni delle quali fa parte.
5. E' tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

6. Il regolamento di cui al comma 1, definisce le eventuali forme e modalità di pubblicità dei redditi dei Consiglieri.

Art. 20 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, ciascuno dei quali designa il proprio capogruppo, secondo le modalità stabilite dal regolamento e dandone comunicazione al Segretario comunale.
2. Qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati, uno per ogni lista presente alle elezioni, nei rispettivi candidati alla carica di sindaco.
3. La disposizione del comma precedente non si applica per i gruppi rappresentanti la lista collegata al candidato eletto alla carica di sindaco o rappresentanti una lista in cui il candidato alla carica di sindaco abbia rinunciato o sia decaduto dalla carica di consigliere, per i quali il capogruppo è individuato nel consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza.

Art. 21 Conferenza dei capigruppo

1. Il regolamento del Consiglio comunale può prevedere l'istituzione della Conferenza dei capigruppo, disciplinandone il funzionamento e le attribuzioni.

Art. 22 Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che, nelle elezioni da cui è scaturito il Consiglio comunale, ha ottenuto la maggior cifra individuale.

Capo II - Giunta Comunale

Art. 23 Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, dei responsabili dei servizi e degli uffici, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.”
2. La Giunta Comunale impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Essa riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione in sede di approvazione del bilancio consuntivo ed è tenuta a riferire sul proprio operato ogni qual volta sia richiesto da un determinato numero di Consiglieri o dalle Commissioni Consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 24 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori, nei limiti previsti dalla legge.
2. Il Sindaco può nominare gli assessori in numero inferiore a quello previsto dal precedente comma, fermo restando il rispetto del numero massimo.
3. Ferma restando l'estrazione consiliare del Vice Sindaco, potranno essere nominati assessori cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e di particolari requisiti di professionalità. Di tali requisiti dovrà essere dato atto nel provvedimento di nomina. Gli assessori esterni hanno le medesime prerogative ed esercitano le loro funzioni con le stesse modalità degli Assessori consiliari.
4. Gli stessi partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Art. 25

[Abrogato]

Art. 26 Linee programmatiche dell'amministrazione comunale

1. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, esauriti gli adempimenti prescritti dagli articoli 50, comma undicesimo, 41 e 46 comma secondo del d. lgs. n. 267/2000, il Sindaco presenta ed illustra all'assemblea il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e ne consegna una copia a ciascun consigliere comunale.
2. Nei quindici giorni successivi, ciascun consigliere può trasmettere al Sindaco proposte di integrazioni al documento.
3. Il Sindaco procede, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, alla convocazione del Consiglio Comunale nelle forme previste dal relativo regolamento ove illustra le determinazioni della Giunta Comunale sulle eventuali proposte presentate.
4. La seduta si conclude con la votazione delle eventuali integrazioni e del documento proposto dal Sindaco adeguato con le integrazioni approvate dal consiglio.
5. Trascorso un periodo non superiore a metà legislatura, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta comunale.
6. Nel corso della durata del proprio mandato, il Consiglio comunale può integrare con adeguamenti strutturali e modifiche le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche eventualmente sopravvenute.

Art. 26 bis

[Abrogato]

Art. 26 ter Dimissioni degli Assessori

1. [Abrogato]
2. Le dimissioni degli Assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, in tal caso vengono verbalizzate dal Segretario e si considerano presentate il giorno stesso.

Art. 26 quater Compiti degli Assessori

1. Gli Assessori, ciascuno per i compiti affidati, illustrano al Consiglio, in nome e per conto della Giunta, le proposte avanzate dalla Giunta stessa.
2. Rispondono alle interrogazioni presentate dai consiglieri nelle materie di propria competenza e secondo i termini e le modalità disciplinati dall'articolo 19.

Art. 26 quinquies Decadenza delle deliberazioni in via di urgenza

1. La decadenza delle deliberazioni di variazione del bilancio adottate in via di urgenza dalla Giunta comunale che si verifica a causa della mancata ratifica da parte del Consiglio nei termini di legge, è pronunciata dal Segretario comunale che ne dà immediata comunicazione al Sindaco ed ai responsabili di servizio.

Capo III - Procedimento deliberativo

Art. 27 Deliberazioni organi collegiali.

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. In assenza di specifiche prescrizioni di legge, in tutti quei casi in cui il computo dei consiglieri necessario sia per la validità della seduta, che per la valida assunzione di una deliberazione, dia luogo ad una cifra decimale, si adotta il criterio dell'arrotondamento aritmetico.
3. Il Consiglio comunale, in seconda convocazione, delibera validamente con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore.
4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto le votazioni relative alle relazioni delle commissioni di indagine previste dall'art. 17.
5. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
6. Il Segretario Comunale cura che il deposito degli atti inerenti le proposte di deliberazioni consiliari, avvenga secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale e redige i verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato da chi presiede la seduta.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 27 bis Pareri.

1. In ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta devono essere inseriti nel testo i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs 267/2000.
2. Nel caso di parere negativo debitamente motivato, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, ne esplica la motivazione.
3. L'adozione di deliberazioni diverse da quelle per cui è stata compiuta la fase istruttoria o l'accoglimento di emendamenti che incidano in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge.
4. Il parere negativo deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possano far conseguire all'amministrazione gli stessi obiettivi previsti nell'atto originario.

Art. 27 ter Determinazioni dei capi servizio

1. Ai sensi degli articoli 107 e 109 del d. lgs. n. 267/2000, i responsabili di servizio assumono determinazioni nelle materie di loro competenza.
2. Dette determinazioni sono assunte altresì dal Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni ad egli attribuite dal presente statuto o dai regolamenti comunali, o conferite dal Sindaco.
3. Le determinazioni sono numerate progressivamente e raccolte a cura dell'ufficio di segreteria che provvede ad annotarne, in ordine cronologico ed in apposito registro anche elettronico, il numero, la data, il responsabile del servizio, l'oggetto e gli estremi di esecutività
4. Le determinazioni diventano esecutive dal momento della loro registrazione con eccezione di quelle contenenti impegni di spesa, la cui esecutività decorre dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. Le determinazioni sono pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, contestualmente alla pubblicazione sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

Capo IV - Sindaco**Art. 28 Ruolo**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge che inoltre disciplina i casi di incompatibilità ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune.

Art. 29 Attribuzioni del Sindaco quale capo del governo locale

1. Oltre alle competenze di legge, al Sindaco sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza delle competenze connesse al suo ufficio.
2. Il Sindaco:
 - a. [abrogata];
 - b. [abrogata]
 - c. ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica e amministrativa del Comune;

- d. coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - e. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con gli altri soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - f. [abrogata]
 - g. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale nelle materie e con le modalità di cui alla legge 241/90;
 - h. convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - i. [abrogata];
 - j. [abrogata]
 - k. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che le aziende speciali, le istituzioni, le associazioni e le società di cui il Comune fa parte svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
3. Il Sindaco, in base alla distribuzione di competenze effettuata dal regolamento degli uffici e dei servizi, impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali, di coordinamento e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa.

Art. 30 Attribuzioni relative alla legale rappresentanza ed alla tutela giuridica del comune

1. Il Sindaco ha la legale rappresentanza del comune e sta in giudizio, previa conforme deliberazione della Giunta comunale, nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in cui il comune stesso sia parte.
2. Egli può delegare con specifico atto scritto le attribuzioni indicate dal precedente comma al Segretario comunale o al responsabile del servizio interessato dal procedimento oggetto della delega. Ogni delega deve riguardare un singolo procedimento e non sono ammesse deleghe generiche.

Art. 31 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;
 - b. convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - e. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori.

Art. 32 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che a tale carica viene designato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento sindacale di nomina.

3. Dei compiti attribuiti agli assessori e delle eventuali modifiche deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 33 Deleghe

1. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. La modifica o la revoca delle deleghe è comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Partecipazione popolare

Art. 34 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione di tutti i residenti anche non cittadini italiani all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano l'intervento di tutti i residenti, anche se non cittadini italiani, nella formazione degli atti così come previsto nel successivo art. 44
4. L'Amministrazione attiva forme di consultazione per acquisire pareri di gruppi o organizzazioni, quando lo ritiene opportuno, o quando questi ne facciano espressa e motivata richiesta.

Capo II - Istituti della partecipazione

Art. 35 Consultazioni

1. Il Comune, in materie di esclusiva competenza locale e di rilevante interesse, promuove la consultazione della cittadinanza o di parte di essa, delle organizzazioni e di ogni altra formazione economica o sociale. La consultazione può essere attivata anche su specifiche richieste degli interessati.
2. La consultazione può essere effettuata mediante assemblee pubbliche, o con l'invio di questionari con i quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni e pareri.
3. Il regolamento stabilisce le forme di svolgimento e di pubblicità delle consultazioni.

Art. 36 Consulte

1. Per determinate materie, il Comune può istituire apposite commissioni consultive cui sono chiamati a far parte rappresentanti delle associazioni e gruppi operanti nel territorio. Il regolamento ne individua le materie, la composizione, i compiti ed il funzionamento.

Art. 37 Istanze, Petizioni e Proposte

1. Ogni residente nel comune, anche se cittadino straniero, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze, petizioni o proposte sono rivolte al Sindaco e contengono in modo chiaro e intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi e la designazione del rappresentante.
3. L'Amministrazione, tramite gli uffici interessati che si fanno carico dell'istruzione della pratica, ha trenta giorni per esaminare l'atto e far conoscere agli interessati il proprio intendimento in merito. Qualora i firmatari dell'istanza, petizione o proposta siano più di 100 o rappresentino un numero significativo degli utenti di un servizio, l'oggetto dell'istanza, petizione o proposta, viene iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Nel corso della trattazione dell'oggetto, può essere sentito il rappresentante dei firmatari.
4. Il regolamento individua gli uffici competenti ad istruire le pratiche, le materie eventualmente escluse e le modalità di raccolta delle firme.

Art. 38 Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli aventi diritto al voto sono chiamati a pronunciarsi in merito a questioni di rilevanza generale, per l'intera collettività locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. Il referendum consultivo è indetto su richiesta presentata nelle forme di legge, da almeno l'8% degli aventi diritto iscritti nel registro della popolazione del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la richiesta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
3. Hanno diritto al voto i residenti nel comune, anche se stranieri, che abbiano compiuto diciotto anni alla data di svolgimento delle consultazioni.
4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a. revisione dello Statuto del Comune, e di quelli delle aziende speciali e delle istituzioni;
 - b. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - c. piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva, piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione, quando definitivamente approvati;
 - d. designazione e nomina di rappresentanti comunali;
 - e. attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali o soggetta a termini prelettori di legge ovvero derivante dall'applicazione della

normativa scaturente dai Contratti Collettivi di Lavoro dei dipendenti negli Enti Locali;

- f. bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, piani poliennali degli investimenti, conti consuntivi.
5. Non è ammissibile, inoltre, un quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente consultazione.
 6. Non è, parimenti ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone.
 7. Qualora abbia partecipato alla consultazione referendaria la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco.
 8. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
 9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune e ne deve essere data ampia informazione alla cittadinanza.

Capo III - Associazionismo e partecipazione

Art. 39 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei residenti nel comune anche se non cittadini italiani attraverso forme di incentivazione, accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite la adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. Le attività indicate nel precedente comma sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.
3. A tal fine la Giunta comunale istituisce apposito albo per il censimento delle libere forme associative operanti nel territorio.

Art. 40 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei residenti nel comune anche se non cittadini italiani. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione, per la gestione di particolari servizi comunali può promuovere la costituzione di appositi organismi, ovvero affidarsi a forme associative già costituite determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
3. A sostegno e per la valorizzazione delle associazioni e degli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativo.
4. Il Comune inoltre, può attivare convenzioni con le libere forme associative per la realizzazione di iniziative e la gestione di beni e risorse per lo svolgimento di attività non istituzionali.

TITOLO V

ACCESSO ED INFORMAZIONE PER LA CITTADINANZA

Capo I - Pubblicità degli atti

Art. 41 Pubblicità degli atti.

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Degli atti segreti deve essere redatto un elenco nel quale devono essere riportati gli estremi di protocollo. Per assicurare la effettiva conoscenza degli atti, l'Ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio comunale, anche dei mezzi di comunicazione di massa.
2. [Abrogato.]

Capo II - Il diritto di accesso e di informazione del cittadino

Art. 42 Diritto all'informazione

1. L'Amministrazione comunale garantisce il diritto dei cittadini, nelle forme previste dal regolamento, alla informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
2. L'Amministrazione comunale garantisce altresì ai cittadini nelle forme previste dal regolamento il diritto all'informazione relativa all'attività da essa svolta o concernente dati di cui la stessa sia comunque in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere dalle U.S.L., Aziende Municipalizzate, o altri Enti cui essa partecipa.
3. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti ed ai servizi comunali disciplina le modalità di partecipazione dei residenti nel comune anche se non cittadini italiani, singoli od associati, alle determinazioni dell'amministrazione comunale.

Art. 43 Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Il regolamento comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso.
2. [abrogato]
3. L'esame degli atti e documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti o documenti amministrativi, è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

Art. 44 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I residenti nel comune anche se non cittadini italiani ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all' inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell' istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull' accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all' organo comunale competente all' emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l' emanazione di un provvedimento, l' amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta od il responsabile del servizio interessato, secondo le rispettive competenze potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Capo III - Difensore civico

Art. 45 Difensore civico

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il comune di Rio Saliceto. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.;

Art. 46 Incompatibilità e decadenza

[abrogato]

Art. 47 Mezzi e prerogative

1. (abrogato)

Art. 48 Rapporti con il Consiglio

1. (abrogato)

Art. 49 Indennità di funzione

1. (abrogato)

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

Capo I - Segretario comunale

Art. 50 Ruolo e funzioni

1. [Abrogato].
2. [Abrogato].
3. Il Segretario comunale, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
4. Può rogare tutti i contratti in cui il Comune di Rio Saliceto è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
5. In mancanza di specifica e diversa disposizione del Sindaco in merito, svolge le funzioni attribuite ai responsabili di servizio in caso di assenza o obbligo di astensione nei casi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
6. Il Segretario esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o dal Sindaco, ivi compresa la responsabilità di uffici e servizi
7. [Abrogato].

Art. 51 [Abrogato].

Art. 52 Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale costituisce l'organo consultivo per eccellenza, dotato di ampia competenza giuridico - amministrativa.
2. In tale veste coadiuva e sovrintende l'attività dei responsabili di servizio e degli uffici; partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne

3. Se richiesto, formula pareri e esprime valutazioni di ordine giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

Art. 53 Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, curandone la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio elettorale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.
5. Cura la trasmissione degli elenchi degli atti deliberativi adottati dalla Giunta e delle determinazioni assunte dai Responsabili di servizio ai Capigruppo consiliari ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 54 Vicesegretario

1. Al fine di coadiuvare il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge o dal presente Statuto, può essere prevista la figura del Vicesegretario. Il Vicesegretario deve essere in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione ed ausilio all'attività del Segretario, il Vicesegretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento.
3. [Abrogato.]

Art. 55 Direttore generale

(abrogato)

Art. 55 bis Responsabili di servizio

1. Spetta ai responsabili di servizio l'adozione di tutti i provvedimenti, anche di carattere discrezionale, i quali abbiano natura gestionale ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, con esclusione di quelli attribuiti al Sindaco ed al Segretario Comunale.
2. I responsabili di servizio compiono l'istruttoria ed esprimono i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 sugli atti deliberativi della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.
3. Essi sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale nei documenti di programmazione della gestione relativamente al servizio di appartenenza e della gestione di tutte le relative risorse umane e finanziarie ad essi assegnate.

Art. 55 ter Organismo Indipendente di Valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili di servizio

1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è verificato dall'Organismo Indipendente di Valutazione, previsto dall'art. 14, del d.lgs. n. 165/2009, che può anche costituirsi in forma associata con altri Comuni.

2. Il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi o la convenzione per la costituzione dell'ufficio associato definiscono i requisiti, i criteri di nomina con le eventuali incompatibilità, la durata in carica dei componenti dall'Organismo Indipendente di Valutazione nonché le competenze dell'organismo di valutazione ed i criteri per la valutazione dei responsabili di servizio.

Capo II - Principi strutturali e organizzativi

Art. 56 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi e finalità:
 - a. organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b. analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, con sua articolazione in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati, nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti o equiparati.

Art. 57 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle attrezzature, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
 - a. struttura organizzativo - funzionale;
 - b. dotazione organica;
 - c. modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d. possibilità di nomina di soggetti esterni ai posti di direttore generale o di responsabile di servizio con contratto a tempo determinato, eventualmente di diritto privato;
 - e. possibilità, per incarichi determinati caratterizzati da elevata professionalità, di assumere consulenti esterni.

Art. 57 bis Consulenze specialistiche

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Sindaco può avvalersi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità anche ai fini della copertura di posti di responsabili di servizio.

2. La nomina di consulenti esterni viene disposta dal Sindaco con atto che deve in particolare indicare la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

TITOLO VII

GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I - Servizi pubblici locali e loro disciplina

Art. 58 Servizi pubblici locali e loro disciplina

1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici locali che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Il Comune garantisce inoltre, nell'ambito locale, servizi di competenza statale (es. servizi demografici, leva militare, statistica) nonché servizi di competenza regionale ad esso delegati.
3. Tali servizi possono essere attribuiti o delegati al Comune purché vengano contestualmente assicurati i mezzi e le risorse finanziarie per farvi fronte.
4. Compete al Consiglio comunale l'individuazione di nuovi servizi pubblici e la scelta dei relativi modelli di gestione.
5. Spetta altresì al Consiglio la modificazione dei servizi esistenti in relazione alle mutate esigenze della comunità. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Capo II - Forme di gestione

Art. 59 Gestione in economia dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Il Comune gestisce in economia i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica che per la loro dimensione o per le loro caratteristiche non rendano opportuna altra forma di gestione.

Art. 60 Altre forme di gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre provvedere con:
 - a. azienda speciale, anche consortile;
 - b. istituzione per l'esercizio di servizi sociali, culturali, educativi e del tempo libero senza rilevanza imprenditoriale;
 - c. società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui

propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Art. 61 Azienda speciale

1. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
3. Lo Statuto dell'azienda speciale stabilisce in particolare le modalità di nomina del presidente da parte del Consiglio di amministrazione.
4. La carica di consigliere e di Presidente dell'azienda è incompatibile con quella di consigliere comunale, assessore e consigliere di altra azienda, istituzione o società del comune o alla quale il Comune partecipi.

Art. 62 Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali, educativi e del tempo libero, il Consiglio comunale può avvalersi delle istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotate di sola autonomia gestionale.
2. Il loro ordinamento e funzionamento sono regolati dal regolamento di funzionamento dell'Istituzione approvato, quale atto fondamentale, dal Consiglio comunale al momento della costituzione delle istituzioni medesime.
3. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento di funzionamento che disciplina pure la durata in carica, la posizione giuridica dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente,, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore.
4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
5. Il regolamento di funzionamento stabilisce in particolare le modalità di nomina del Presidente.
6. La carica di consigliere e di Presidente dell'Istituzione è incompatibile con quella di consigliere comunale, assessore e consigliere di altra azienda, istituzione o società del comune o alla quale il Comune partecipi.
7. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con le conseguenti responsabilità. La nomina è di competenza del Sindaco.

Art. 63 Società a capitale pubblico

1. I servizi pubblici possono essere altresì gestiti a mezzo di società a totale capitale pubblico ovvero a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Negli Statuti delle società di capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

3. Resta confermata la possibilità di partecipare per raggiungere finalità di rilievo generale, a società di capitale anche non aventi prevalente capitale pubblico locale così come previste e disciplinate dall'art. 116 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Gli amministratori delle società di capitali partecipate, possono essere scelti anche tra i componenti degli organi istituzionali del comune.

Capo III - Forme associative

Art. 64 Principio di cooperazione

1. Il Comune ricerca e promuove, avvalendosi dei moduli o degli istituti previsti dalla legge, le forme associative tra enti locali più idonee all'esercizio delle attività e finalità da perseguire.

Art. 65 Convenzioni

1. Per fare fronte ad esigenze specifiche e temporanee, ed al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni disciplinano i fini, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. La convenzione individua l'Ente che assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione e ne disciplina le forme.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono altresì prevedere la costituzione di uffici comuni tra gli enti convenzionati ai quali affidare l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti convenzionati stessi ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 66 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri comuni e, ove interessato, con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a. lo Statuto del Consorzio che disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente;
 - b. una convenzione che, oltre al contenuto di cui al secondo comma del precedente articolo, stabilisca l'obbligo di trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli enti aderenti e la loro pubblicazione nei rispettivi albi pretori.

Art. 67 Accordi di programma

1. Il Comune promuove e conclude accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitino dell'attivazione

- di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b. individuare, attraverso strumenti appropriati, i costi, le fonti di finanziamento e il loro riparto fra gli enti coinvolti;
 - c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
 3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
 4. [Abrogato].

Capo IV - Gestione economico-finanziaria e contabilità

Art. 68 Autonomia finanziaria

1. Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, così come di autonoma potestà impositiva, nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
2. Nell'ambito dell'autonomia di cui al precedente punto, il Comune:
 - a. determina l'entità ed i criteri della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi, fissando le relative tariffe;
 - b. ispira la propria azione a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive;
 - c. per la realizzazione di opere, interventi o per l'istituzione e gestione di servizi, può reperire le necessarie risorse anche mediante contribuzioni volontarie, straordinarie o periodiche, corrisposte dai cittadini;
 - d. qualora, dalla realizzazione di opere, interventi ed attività derivino utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, può prevedere forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

Capo V - Programmazione finanziaria

Art. 69 Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita e rappresentata attraverso il bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

Art. 70 Opere pubbliche ed investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio di previsione, la Giunta propone al consiglio l'elenco annuale delle opere pubbliche da realizzarsi nel corso dell'esercizio finanziario, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Per il finanziamento degli investimenti l'organo competente attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali.
3. Il ricorso al credito è considerato canale ordinario per il finanziamento degli investimenti.

Art. 71 Appalti e contratti

1. All'appalto dei lavori, forniture di beni e servizi, acquisti, vendite, permutate, locazioni ed affitti, il Comune provvede con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. [Abrogato].
3. L'attività contrattuale è ispirata a criteri di economicità e trasparenza.
4. Il Comune può attivare forme di acquisto collettive, in collaborazione con enti pubblici o privati, ispirandosi a criteri di economicità.

Capo VI - Revisione economico-finanziaria

Art. 72 Controllo interno della gestione

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
2. Nel regolamento di contabilità sono definite le modalità del controllo interno della gestione .
3. Il controllo della gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Art. 73 Il rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali ed i risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo, il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
3. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito alla efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 74 Organo di revisione economico - finanziaria

1. L'organo di revisione economico - finanziaria esercita le funzioni attribuite dalla legge con le modalità definite nel regolamento ed ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
2. Il regolamento disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'Ufficio di Revisore, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Disciplina altresì la modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

Art. 75 Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
3. Entro sei mesi della data in entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente almeno una volta nel corso del mandato amministrativo, il Consiglio, sulla base di una relazione del Sindaco, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statuarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del Comune e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo.
5. Le modalità di nomina, durata in carica, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'Istituzione "Centro Culturale e Ricreativo Biagini Wildmer", restano regolate dallo Statuto e Regolamento approvati con deliberazione Consiglio comunale n. 7, del 16 febbraio 1995 e sue successive modifiche ed integrazioni.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.